

STATUTO DEL COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA

(Libero Consorzio comunale di Agrigento)

Si riporta, di seguito, il nuovo testo dello statuto del comune di Sambuca di Sicilia, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 36 dell'11 giugno 2019.

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Il comune di Sambuca di Sicilia

1. Questo comune, ente autonomo locale è circoscrizione di decentramento statale e regionale, esercita le funzioni proprie e quelle trasferite e delegate con leggi statali o regionali secondo i principi costituzionali, le leggi comunitarie, statali e regionali, le norme del presente statuto e dei regolamenti comunali.

2. Il territorio del comune con il capoluogo, le frazioni e gli agglomerati sono descritti nell'allegata scheda.

3. La loro modifica, all'interno del territorio comunale, può essere disposta dal consiglio comunale previa consultazione popolare.

4. La sede comunale è ubicata nel capoluogo, ove si svolgono le adunanze degli organi elettivi, in casi eccezionali o per particolari esigenze l'organo può riunirsi in luoghi diversi, previo avviso al pubblico.

6. Il messo comunale, con il sistema informatico, cura ed è responsabile dell'affissione degli atti e avvisi che saranno trascritti in apposito registro; lo stesso avrà cura di trascrivere gli estremi di pubblicazione sugli atti pubblicati.

7. Sono, comunque, fatte salve le funzioni e le responsabilità del segretario generale previste dalle vigenti norme.

8. Il gonfalone, lo stemma o altri segni distintivi del comune potranno essere utilizzati in pubbliche cerimonie; altre esibizioni o altri usi saranno oggetto di regolamento.

Scheda elementi distintivi del comune

a) Sambuca di Sicilia è un comune del libero Consorzio di Agrigento e sorge in una zona collinosa a metri 349 sul livello del mare. Il territorio, che si estende per complessivi 9.588 ettari, confina a nord con territorio di Contessa Entellina e Giuliana, a est con quello di Caltabellotta, ad ovest con quello di S. Margherita di Belice, a sud-ovest con quello di Menfi e Sciacca. Dopo il 1860, anno in cui la Sicilia fu annessa al Regno d'Italia, venne aggiunto al nome del paese "Zabut", che nel 1922 in una seduta del consiglio comunale fu sostituito con "di Sicilia";

b) la sede comunale è indicata nella residenza comunale, sita in Sambuca di Sicilia, corso Umberto I°;

c) le adunanze degli organi elettivi si svolgono, di norma, presso l'aula consiliare "Gen. Ignazio Milillo", via Pietro Caruso, ex convento dei Carmelitani - Sambuca di Sicilia;

d) il comune ha un proprio stemma che è rappresentato da un'arpa e una stella racchiusa tra due ali con sopra una corona a sette punte e con in basso la scritta "Volat ad aethera virtus" come da allegata scheda con lettera "A" e un proprio gonfalone che è costituito da uno stendardo di colore azzurro e di una forma rettangolare come da alle-

gata scheda con lettera "B" depositata presso la residenza municipale, il cui uso e riproduzione sono riservati al comune, che solo ha a facoltà di autorizzarne, con provvedimento del consiglio comunale, l'utilizzo da parte di terzi;

e) a seguito del sisma del gennaio 1968 il comune ha effettuato un trasferimento parziale delle vecchie abitazioni determinando la nascita di un grosso agglomerato urbano in contrada Conserva, da configurarsi ormai come una frazione;

f) il comune si fregia del titolo di città per le sue origini antiche, ed è inclusa nel club dei borghi più belli d'Italia in seguito alla partecipazione al programma di RAI 3 "Kilimangiaro - Il Borgo dei Borghi" proclamata "Borgo dei Borghi 2016".

Art. 2

Finalità

1. Il comune rappresenta e cura gli interessi della propria comunità, costituita dai cittadini residenti e da coloro che hanno un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio, o di utenza di servizio, promuovendone il progresso civile, sociale ed economico e garantendo la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.

2. Il comune in particolare opera per:

a) rimuovere ostacoli allo sviluppo della persona umana e garantire la parità giuridica, economica, sociale e le pari opportunità;

b) promuovere e sostenere le attività culturali, sportive, ricreative dei giovani in particolare e degli anziani valorizzandone la funzione sociale;

c) valorizzare la capacità culturale e professionale dei lavoratori e delle lavoratrici;

d) garantire la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata;

e) organizzare un organico assetto del territorio per favorire lo sviluppo di tutta la comunità, per fornire, anche nelle frazioni, i servizi necessari per ridurre il divario e gli svantaggi che possono derivare dalla diversificazione del territorio e per il recupero del patrimonio culturale ed edilizio;

f) garantire un'efficace servizio di assistenza sociale e il diritto alla salute di ogni cittadino ed in particolare delle fasce sociali più deboli;

g) promuovere ed assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini singoli o associati alla vita politico-amministrativa della comunità;

h) promuovere l'integrazione culturale, economica e sociale tra cittadini di cultura ed etnie diverse onde favorire una cultura di solidarietà e di pace;

i) tutelare l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio artistico, architettonico e monumentale al fine di consentire la fruizione attuale e preservarli per le future generazioni;

l) promuovere e favorire la realizzazione del diritto alla casa per tutti i cittadini;

m) garantire il diritto allo studio;

n) garantire l'attuazione di efficienti servizi sociali, anche con il concorso delle associazioni del volontariato, tutelare l'esigenza della maternità, operare l'attuazione dei diritti dei minori, handicappati, anziani, disabili, e per la prevenzione e il superamento della tossicodipendenza.

3. Per la realizzazione delle proprie finalità il comune adotterà il metodo e gli strumenti della programmazione, concorrerà alla determinazione degli obiettivi dei propri piani e programmi e di quelli dello Stato e della Regione consultando sindacati, formazioni sociali ed economiche o culturali operanti sul suo territorio.

4. È istituita la benemerenzza comunale "Arpa d'Oro", le cui finalità ed il conferimento sono stabiliti da regolamento approvato con delibera consiliare n. 50 del 12 novembre 1996.

Art. 3

Attività normative

1. Le disposizioni dello statuto, fonte primaria dell'ordinamento comunale, nell'ambito dei principi e delle norme delle leggi statali e regionali, costituiscono le norme fondamentali per l'organizzazione del comune e determinano le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici pubblici, le forme di collaborazione fra comuni, della partecipazione popolare, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

2. Con appositi regolamenti saranno emanate, nel rispetto della legislazione vigente, le norme attuative e procedurali dei vari istituti dello statuto; inoltre, i regolamenti vigenti dovranno essere aggiornati in conformità alle disposizioni statutarie.

3. Il consiglio comunale esercita la podestà regolamentare per le materie demandate dalla legge e dallo statuto, per le materie di competenza del comune e dei suoi organi.

4. Le modifiche statutarie regolamentari non possono essere apportate nel semestre antecedente il rinnovo del consiglio comunale; tale iniziativa è riconosciuta a qualsiasi consigliere, alla giunta e almeno al 10% dei cittadini. Ogni modifica statutaria segue la procedura dell'art. 4 della legge n. 142/90, recepita dalla legge regionale n. 48/91 modificata dalla legge regionale n. 30/2000 e ss.mm.ii.

5. I regolamenti e le loro modifiche entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla data della loro ripubblicazione all'albo pretorio, da effettuare dopo l'approvazione della relativa delibera di adozione.

6. Lo statuto, i regolamenti, le ordinanze e le direttive che dispongono in generale sull'organizzazione, sulla interpretazione di norme comunali o che riguardino la generalità dei cittadini, oltre che pubblicati all'albo pretorio *on line* per almeno 30 giorni e pubblicizzati in modo da favorirne la più ampia conoscenza da parte dei cittadini e degli interessati, dovranno essere raccolti a cura del segretario comunale per tipo e tenuti a disposizione dei cittadini.

7. Spetta al consiglio l'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari, alla giunta e al sindaco quella relativa agli atti di loro competenza, mentre compete al segretario comunale l'emanazione di circolari e di direttive per l'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari.

Titolo II

PARTECIPAZIONE

Art. 4

Forme associative

1. Il comune favorisce le forme associative e di coope-

razione, le organizzazioni di volontariato, di enti e gruppi informali senza scopo di lucro, aventi sede nel territorio comunale ed operanti nei settori di rilevanza sociale, culturale, educativa, artistica, sportiva, dell'occupazione, del tempo libero, senza distinzione di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

2. Il comune, nel rispetto delle vigenti norme, può intervenire a favore o può stipulare con i predetti apposite convenzioni per una migliore gestione di specifiche attività che rientrino nelle sue finalità.

3. È istituito un albo, articolato per settori, ove vengono iscritti a domanda, gli organismi associativi di cui al primo comma.

4. L'iscrizione avviene previo atto deliberativo della giunta comunale che ne verifica i necessari presupposti. Qualora l'associazione iscritta all'albo perda uno dei requisiti occorrenti, si proceda alla cancellazione dall'albo mediante deliberazione della stessa giunta.

5. I diritti delle associazioni saranno regolati da apposito regolamento.

Art. 5

Consultazione

1. Il consiglio comunale può istituire organismi di consultazione e ne disciplinerà il funzionamento e la consultazione con apposito regolamento al fine di garantire un diretto collegamento fra il comune e i cittadini e gli organismi associativi di cui all'articolo precedente nelle definizioni di scelte amministrative, sia in modo generalizzato e continuo che per singole materie o provvedimenti.

2. La consultazione di detti organismi, se costituiti, è obbligatoria e gli organi comunali devono tenerne conto nell'emissione dei loro provvedimenti, tranne che il parere pervenga oltre trenta giorni dalla richiesta; devono, altresì, motivare decisioni non conformi.

3. Gli organi comunali, secondo le modalità e i tempi stabiliti dall'apposito regolamento, possono, nell'ambito delle proprie competenze e per materie di esclusiva competenza locale, effettuare consultazioni, anche per particolari settori di popolazione o territoriali, mediante questionari, indagini, assemblee, udienze.

Art. 6

Istanze e petizioni

1. I cittadini, le associazioni e gli organismi di cui all'art. 4 possono rivolgere per iscritto agli organi dell'amministrazione:

- a) istanze su questioni di carattere specifico;
- b) petizioni su questioni di carattere generale.

2. Le risposte dovranno essere fornite nei modi e termini previsti dall'apposito regolamento.

3. Il regolamento stabilirà le modalità e i tempi per l'esercizio del diritto di distanza e di petizione da esercitare nei confronti degli organi collegiali.

Art. 7

Iniziativa popolare

1. Possono essere presentate ai competenti organi comunali proposte di provvedimenti amministrativi di interesse generale, redatte sotto forme di schema di deliberazione o di provvedimenti e con l'indicazione dei mezzi finanziari con cui far fronte alle spese eventualmente previste.

2. La proposta, presentata dal comitato promotore e con l'indicazione di un rappresentante, deve essere sotto-

scritta, secondo le modalità e le procedure riviste dall'apposito regolamento, da un numero di cittadini non inferiore al 10% della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente, fermo restando il quorum di cui al precedente art. 3. La proposta può essere sottoscritta dai cittadini che hanno compiuto il 18° anno di età.

3. Dalla data di presentazione, l'organo competente non può non tenere conto della proposta ove abbia a decidere su questioni oggetto della medesima.

4. La proposta, se conforme a quanto previsto dal citato regolamento, viene istruita e corredata dai prescritti pareri e dall'eventuale attestazione finanziaria, per essere sottoposta all'organo competente, che dovrà deliberare in merito entro 60 giorni dalla sua presentazione.

5. Delle decisioni dell'organo competente sarà data tempestiva comunicazione al designato rappresentante e copia della stessa sarà pubblicata all'albo pretorio *on line* per 15 giorni.

Art. 8

Diritto di udienza

1. I cittadini e gli organismi di cui al predetto art. 4, hanno diritto di essere ricevuti ed ascoltati dal sindaco e dagli assessori competenti in giorni prefissati e pubblicizzati all'albo e nell'ufficio interessato oppure su appuntamento per illustrare problemi di interesse generale.

2. Il regolamento potrà disciplinare i modi e i tempi in cui i rappresentanti degli organismi di cui al precedente art. 4 possono, in udienza pubblica, essere ascoltati dagli organi collegiali; inoltre, potrà prevedere i rimedi contro eventuali omissioni o arbitri.

3. Il regolamento previsto dal 3° comma del successivo art. 11 disciplinerà l'audizione degli interessati al procedimento.

Art. 9

Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi, propositivi, confermativi e abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale di interesse generale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi dell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum:

- a) in materia di tributi locali e tariffe;
- b) su attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali;
- c) su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il 5% del corpo elettorale;
- b) il consiglio comunale.

4. Il consiglio comunale fissa in apposito regolamento:

- a) i requisiti di ammissibilità;
- b) i tempi;
- c) le condizioni di accoglimento;
- d) le modalità organizzative della consultazione.

5. Nel regolamento sarà disciplinata la forma di supporto dell'apparato comunale per la convalida delle firme.

Art. 10

Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi atti consequenziali.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referenda-

rie deve essere deliberato con adeguate motivazioni dalla maggioranza dei consiglieri assegnati ai comuni.

Art. 10 bis

Consultazioni informali

1. Il consiglio comunale può promuovere fra gli interessati consultazioni informali attraverso questionari o convocazione di assemblee su specifici argomenti che riguardano particolari categorie di cittadini o particolari zone delle città.

2. Il regolamento per la disciplina del referendum fissa presupposti e modalità di svolgimento delle consultazioni informali.

Art. 11

Diritto di accesso e partecipazione al procedimento

1. Tutti gli atti del comune sono pubblici, affissi all'albo pretorio *on line*, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge, di regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto di riservatezza delle persone, di enti o imprese.

2. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dal comune, di ottenerne copia, previo pagamento dei soli costi secondo le modalità stabilite con apposito regolamento adottato ai sensi della legge regionale n. 10/91 e dal D.Lvo n. 33/2013.

3. La partecipazione al procedimento è disciplinata da apposito regolamento in cui saranno stabiliti procedure, modi e tempi, così come previsto dalla legge regionale n. 10/91 e dal D.Lvo n. 33/2013.

4. Il citato regolamento disciplinerà l'intervento di coloro che sono portatori di interessi pubblici o privati e delle associazioni o degli organismi di cui all'art. 4, portatori di interessi diffusi e, inoltre regolerà il diritto di prendere visione degli atti del procedimento e dei documenti relativi, di presentare memorie e documenti pertinenti al procedimento stesso.

Art. 12

Difensore civico (abrogato)

TITOLO III

Art. 13

Organi del comune

1. Sono organi del comune: il consiglio, il presidente, il vice presidente, la giunta ed il sindaco, ai quali si applicano le norme vigenti in materia di elezione e nomina, durata in carica e, inoltre di ineleggibilità, incandidabilità, inconferibilità, incompatibilità, sospensione, rimozione, decadenza, dimissioni e responsabilità.

2. Il consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. La giunta è organo di promozione, iniziativa e di amministrazione. Il sindaco, nella qualità di capo dell'amministrazione comunale, è il legale rappresentante dell'ente; per i servizi di competenza statale, è ufficiale di Governo.

3. Gli amministratori comunali rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato; essi debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni che investono interessi

propri o di parenti e dal prendere parte, direttamente o indirettamente a servizi o forniture continuative e ad appalti, giusto art. 176 dell'O.R.EE.LL.; hanno il dovere di intervenire alle sedute dell'organo di cui fanno parte.

4. Il regolamento disciplinerà l'applicazione della legge regionale 15 novembre 1982, n. 128, e del D.Lvo n. 33/2013 per la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri, degli amministratori del comune e degli amministratori di aziende, consorzi e istituzioni comunali.

Art. 14

I consiglieri comunali

1. Il consigliere esercita il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni. Il sindaco è tenuto a rispondere per iscritto, entro trenta giorni alle interrogazioni presentate dai consiglieri.

2. Le mozioni, presentate da almeno tre consiglieri saranno iscritte e discusse nella prima riunione consiliare utile, nella quale il sindaco esporrà la posizione dell'amministrazione.

3. Ogni consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del comune e delle aziende di enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato, di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere, senza spese, copia degli atti deliberativi, secondo le forme e i modi disciplinati dall'apposito regolamento, ma è tenuto al segreto di ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

4. I consiglieri si costituiscono in gruppi, composti a norma di regolamento da almeno un decimo, con arrotondamento all'unità superiore, dei consiglieri assegnati. Ai gruppi consiliari sono, come previsto da regolamento, assicurate per l'espletamento della loro funzione, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo, la loro consistenza numerica e le disponibilità del comune.

5. Fino a quando non saranno costituiti i gruppi e non sia data comunicazione al segretario generale, capigruppo sono individuati nei consiglieri, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista. Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

6. I consiglieri qualora non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive vengono dichiarati decaduti su istanza di un componente il collegio o di qualunque elettore del comune previa contestazione.

7. La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di dieci giorni dalla notifica giudiziale all'interessato ed è approvata, mediante scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono presentate al consiglio o all'ufficio protocollo dell'ente, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

Art. 15

Il consiglio comunale

1. Il consiglio comunale, determina l'indirizzo politico-amministrativo ed economico del comune e ne controlla l'attuazione, esercita la potestà decisionale, normativa e di auto-organizzazione, in conformità alle leggi e alle norme statutarie.

2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali, e dal presente statuto, in

particolare, ha competenza per gli atti previsti dall'art. 32 della legge n. 142/90, così come recepito dalla legge regionale n. 48/91 e modificato dall'art. 26 della legge regionale n. 7/92 e legge regionale n. 10/93.

3. Delibera, altresì, con voto limitato, come previsto dalla legge o dal regolamento, le nomine di commissioni, comitati, organismi vari, i cui componenti debbono essere scelti fra nominativi segnalati da organi esterni o in cui deve essere garantita la presenza della minoranza.

4. L'esercizio delle funzioni e delle competenze consiliari non può essere delegato.

5. Esplica la funzione di indirizzo mediante risoluzioni e ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informativi dell'attività dell'ente.

6. Determina le scelte politico-amministrative con l'adozione degli atti fondamentali di carattere normativo, programmatico, organizzativo, negoziale.

7. Esercita il controllo politico-amministrativo, mediante la revisione economica e finanziaria, avvalendosi della collaborazione dei revisori dei conti; l'istituzione di commissioni speciali, come previsto dal regolamento; l'istituzione di commissioni di indagine, come previsto dall'articolo successivo; segnalando all'Assessorato EE.LL., per l'applicazione dell'art. 40 della legge n. 142/90, così come recepito dalla legge regionale n. 48/91, le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi previsti dal secondo comma dell'art. 27 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7; esprimendo le proprie valutazioni sulla composizione della giunta, come previsto dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92, e sulla relazione semestrale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 7/92; promuovendo la consultazione sulla rimozione del sindaco, come previsto dall'art. 18 della legge regionale n. 7/92.

8. L'elezione, la composizione e la durata in carica del consiglio sono regolate dalla legge, così come le indennità e lo status dei consiglieri, salvo quanto previsto dal presente statuto.

9. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da chi ha riportato il maggior numero di voti di preferenza.

Art. 16

Commissione di indagine

1. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti, su materie attinenti l'amministrazione comunale, può deliberare l'istituzione di una commissione di indagine, definendone, nel contempo, l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'assemblea consiliare.

2. La commissione, nominata dal presidente del consiglio su designazione dei capigruppo, che designeranno anche eventuali sostituti, è composta da consiglieri comunali in rappresentanza e proporzionalmente alla consistenza di ogni gruppo consiliare.

3. La commissione è presieduta dal presidente del consiglio, o da un suo delegato, che ne coordina l'attività, può disporre audizione ed attivare l'accesso a tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi all'oggetto dell'inchiesta.

4. La commissione per l'espletamento dell'incarico ha il potere di ascoltare gli amministratori, i rappresentanti del comune, il segretario e gli altri dipendenti, così come può convocare i terzi interessati dall'oggetto dell'indagine.

5. Ha, inoltre, diritto di accesso, mediante esame ed eventuale copia, a tutti gli atti e documenti, anche di natura riservata, in possesso degli uffici comunali.

6. I verbali della commissione saranno redatti da un

dipendente del comune incaricato dal presidente. I verbali, le audizioni e i risultati restano riservati fino alla presentazione al consiglio della relazione finale, che esporrà i fatti accertati ed i risultati dell'indagine escludendo ogni riferimento non connesso o non utile all'indagine stessa. Il consiglio comunale, preso atto della relazione, adotta eventuali provvedimenti di competenza o esprime agli organi competenti i propri giudizi e orientamenti.

Art. 17

Adunanze e sedute

1. Nella prima adunanza del neo consiglio comunale, convocato ai sensi dell'art 19 della legge regionale n. 7/92, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, si procede, come previsto dal primo comma del citato articolo, all'elezione del presidente del consiglio e, successivamente, di un vice presidente a maggioranza semplice.

2. Tutte le adunanze, con eccezione per le operazioni di giuramento, di convalida, di surroga e di elezione del presidente del consiglio svolte nella prima adunanza, per le quali la presidenza è assunta dal consigliere anziano, sono presiedute dal presidente del consiglio o da chi ne fa le veci, come previsto dal secondo comma dell'art. 19 della legge regionale n. 7/92.

3. Il presidente dirige il dibattito ed esercita i poteri previsti dal regolamento per garantire l'osservanza delle norme, la regolarità della discussione e delle deliberazioni e per mantenere l'ordine, inoltre, come previsto dal regolamento, garantisce le prerogative e il diritto dei consiglieri ed assicura il rispetto delle minoranze.

4. Sia nella prima adunanza che in quelle successive, in caso di vacanza, bisognerà procedere, fermo restando quanto previsto dall'art. 25 della legge regionale n. 7/92, alla surroga del consigliere mancante. Tutte le sedute sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento e, comunque, ogni qualvolta si debbano esprimere giudizi morali su persone.

5. Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto, a partecipare alle riunioni del consiglio, il regolamento disciplinerà le modalità di partecipazione e di intervento, senza diritto di voto, del sindaco e degli altri assessori.

Art. 18

Convocazioni

1. Il consiglio comunale è convocato dal presidente e si riunisce con le modalità stabilite dal regolamento.

2. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, dovrà essere consegnato dal messo comunale o a mezzo pec o e-mail, nella residenza o nel domicilio eletto obbligatoriamente nel comune con le procedure previste dall'art. 155 e seguenti del C.P.C. almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza in sessione ordinaria; almeno ventiquattro ore prima per i casi di urgenza o per gli oggetti da trattarsi in aggiunta all'ordine del giorno di una sessione già convocata. Il consiglio, qualora non riconosca gli estremi dell'urgenza, rinvia la trattazione ad altra data.

3. Negli stessi termini di cui al comma precedente, l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno dovrà essere pubblicato all'albo pretorio, a cura del segretario, e negli appositi spazi individuati dal regolamento. L'ordine del giorno, che dovrà indicare in modo chiaro l'oggetto su cui il consiglio è chiamato a deliberare, è predisposto dal presidente che stabilisce l'ordine della discussione degli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e, compa-

tibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco, mentre per le altre proposte sarà rispettato l'ordine di presentazione delle richieste.

Art. 19

Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il consiglio comunale è riunito validamente quando è presente il numero di consiglieri previsto dall'art. 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, salvo che non sia necessaria una maggioranza speciale richiesta dalla legge, dal presente statuto o dall'apposito regolamento.

2. Per la validità delle adunanze si applicano le disposizioni dell'art. 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n.9, integrata da quelle del regolamento, che disciplinerà, altresì, la partecipazione di persone estranee al consiglio.

3. Il numero legale sarà verificato ogni qualvolta si dovrà procedere ad una qualsiasi votazione.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti compresi gli astenuti, fatti salvi i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata o quando, in caso di elezioni la votazione avviene con voto limitato; in quest'ultimo caso sono eletti i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità si procede a ballottaggi.

5. Le votazioni saranno effettuate come previsto dall'art. 184 dell'O.EE.LL. Sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri le delibere aventi per oggetto, bilancio, conto consuntivo, mutui a carico del bilancio, forme di gestione dei servizi, piani territoriali e urbanistici, forme associative e di cooperazione.

6. I verbali delle sedute e quelli delle deliberazioni, che indicheranno gli intervenuti, i punti essenziali della discussione nonché il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta, saranno redatti a cura del segretario comunale che si avvarrà del personale dell'ente, approvati nella seduta successiva alla loro pubblicazione, come previsto dal regolamento, che stabilirà anche le modalità di inserimento delle dichiarazioni di voto, di approvazione e di rettifica dei verbali.

Art. 20

La giunta municipale

1. La giunta municipale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero massimo di 4 assessori.

2. È nominata dal sindaco, come previsto dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92, che sceglie i componenti in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale e a sindaco.

3. Agli assessori si applicano le vigenti norme in materia di ineleggibilità, incompatibilità, inconfiribilità, sospensione, rimozione e decadenza per i consiglieri e per il sindaco e, inoltre, i divieti previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92.

4. Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni, possibilmente per gruppi di materie omogenee ed, eventualmente, con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive.

5. Il sindaco può in ogni tempo revocare uno o più componenti della giunta con le procedure previste dal citato art. 12 della legge regionale n. 7/92.

6. Tutti i provvedimenti sindacali, di cui ai commi precedenti, oltre che comunicati ai soggetti previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92, dovranno essere portati a conoscenza del segretario comunale, dei responsabili dei

servizi e pubblicati all'albo pretorio. Gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri, in presenza del segretario comunale, che redige processo verbale.

7. Il rifiuto comporta la decadenza dalla carica come previsto dall'art. 15 della legge regionale n. 7/92.

Art. 21

Funzionamento

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco o dal suo sostituto che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto anche degli argomenti proposti dagli assessori e, tranne comprovati casi di urgenza, delle proposte di deliberazione depositate in segreteria.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla stessa giunta.

3. La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e adotta gli atti a maggioranza assoluta dei presenti, compresi gli astenuti.

4. Le sedute non sono pubbliche, ma possono essere invitati ad assistervi i responsabili dei servizi per fornire elementi valutativi.

5. I verbali delle deliberazioni saranno redatti a cura del segretario comunale, dai dipendenti dell'ente.

Art. 22

Attribuzioni

1. Oltre alle competenze attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, la giunta compie i seguenti atti:

– nell'attività propositiva e di impulso:

a) predispone gli schemi dei regolamenti e gli atti programmatici, sviluppando le direttive e gli indirizzi del consiglio;

b) formula proposte al consiglio, affinché possa esprimere valutazioni e direttive, sui servizi e le relative tariffe;

c) prepara lo schema di bilancio il DUP, il programma delle OO.PP., la relazione illustrativa al conto consuntivo;

– nell'attività di amministrazione nell'ambito delle sue competenze:

d) delibera gli atti concernenti acquisti, alienazioni, appalti e tutti i contratti in generale;

e) concede contributi;

f) provvede alle assunzioni e a tutti gli atti relativi allo stato giuridico ed economico del personale.

2. Inoltre, svolge attività di iniziativa, impulso e raccordo con gli organi di partecipazione.

Art. 23

Il sindaco

1. Il sindaco è il capo dell'amministrazione comunale con funzioni di rappresentante, di sovrintendenza e di amministrazione per gli atti che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei funzionari.

2. Il sindaco o chi ne fa legalmente le veci, esercita, ai sensi dell'art. 38 della legge n. 142/90, come recepita in Sicilia dalla legge regionale n. 48/91, le funzioni di ufficiale di governo. Esercita, altresì, le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali, regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

3. Per l'esercizio delle sue funzioni, il sindaco si avvale degli uffici comunali.

4. La legge e le norme del presente statuto disciplinano

l'elezione, i casi di incompatibilità di ineleggibilità, inconfirmità, lo status e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 24

Elezione del sindaco

1. Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali, come previsto dalle vigenti norme regionali in materia, che si applicano anche in materia di eleggibilità, incandidabilità, incompatibilità, inconfirmità, sospensione, rimozione e decadenza.

2. Per le operazioni e la procedura di programmazione e per le operazioni di convalida, si applicano gli artt. 8, 9, 10 e 11 della legge regionale n. 7/92.

3. Il sindaco presta giuramento dinnanzi al consiglio comunale.

4. In caso di cessazione della carica del sindaco per decadenza, dimissioni o morte si applicano le norme dell'art. 16 della legge regionale n. 7/92.

Art. 25

Competenze

1. Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, oltre alle competenze previste dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92, convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano specificatamente attribuiti ad altri organi del comune, al segretario e ai dirigenti.

2. In particolare:

1) rappresenta l'amministrazione comunale, firmando istanze, richieste, autorizzazioni, proposte e tutti gli altri atti di rappresentanza politica;

2) rappresenta il comune previa deliberazione di giunta comunale anche in giudizio; partecipa nomine e incarichi; comunica accertamenti e decisioni; emana intimazioni, diffide, avvisi e bandi;

3) vigila sull'osservanza dei regolamenti comunali e sull'espletamento del servizio di polizia municipale;

4) convoca i comizi per i referendum consultivi;

5) adotta le ordinanze ordinarie, previste dalla legge e dai regolamenti;

6) stipula i contratti e i protocolli, le convenzioni del comune stipula gli atti di interesse generale che abbiano rilevanza politica;

7) indice conferenze di servizi, promuove accordi di programma e rappresenta il comune attuando gli indirizzi dell'organo comunale competente;

8) rilascia certificati, attestati, stati di famiglia e tutti gli altri atti connessi alle funzioni esercitate o attribuite all'ente e può delegare queste funzioni nei casi consentiti dalla legge;

9) adotta i provvedimenti concernenti il personale che la legge, lo statuto, il regolamento non attribuiscono al segretario o alla giunta;

10) attribuisce le funzioni di messo comunale;

11) convoca e presiede, come previsto dal regolamento, la conferenza interorganica per correlare, con il presidente del consiglio, i capigruppo, il segretario e i dirigenti, i tempi e le attività dell'esecutivo con quelli del consiglio comunale.

Art. 26

Attribuzioni

1. Il sindaco nell'esercizio delle funzioni e dei doveri propri della carica:

a) dirige e coordina l'attività politico-amministrativa

del comune e dei singoli assessori e può sospendere l'adozione di singoli atti, eventualmente sottoponendoli all'esame della giunta per assicurarne l'unità di indirizzo;

b) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartisce direttive al segretario comunale sull'ordine prioritario dei fini individuati dagli organi di governo e in ordine agli indirizzi funzionali di vigilanza sull'intera gestione amministrativa;

c) acquisisce, presso tutti gli uffici e servizi, informazioni ed atti riservati per l'espletamento delle sue funzioni di sovrintendenza;

d) promuove indagini e verifiche amministrative sull'attività del comune;

e) vigila sulla regolare trattazione degli affari affidati a ciascun assessore, con facoltà di modificare, revocare, avocare o delegare le funzioni ad altro assessore;

f) promuove ed assume iniziative per assicurare l'osservanza, da parte di uffici e servizi di aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, degli obiettivi e degli indirizzi degli organi collegiali, disponendo l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni;

g) ogni anno presenta una relazione scritta al consiglio sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti;

h) può conferire incarichi a tempo determinato ad un esperto, come previsto dall'art. 14 della legge regionale n. 7/92.

Art. 27

Vice sindaco e delegati

1. Il vicesindaco, nominato dal sindaco è l'assessore che, nei casi di assenza e impedimento del sindaco, lo sostituisce nell'esercizio di tutte le sue funzioni.

2. Gli assessori in caso di assenza o impedimento del vice sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l'ordine di anzianità in relazione all'età.

3. Delle deleghe attribuite al vice sindaco ed agli assessori deve essere data comunicazione al consiglio ed agli altri organi previsti dalla legge e ai responsabili dei relativi servizi.

Art. 28

Sindaco e giunta; assunzione e cessazione dalla carica

1. Il sindaco entra in carica dopo la proclamazione prevista dall'art. 11 della legge regionale n. 7/92; la giunta dopo la prestazione del giuramento.

2. Il sindaco e la giunta assumono tutte le loro funzioni dopo aver prestato il giuramento prescritto dall'art. 15 della legge regionale n. 7/92.

3. Le dimissioni del sindaco e degli assessori sono depositate nella segreteria o formalizzate in sedute degli organi collegiali; sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.

4. In caso di cessazione dalla carica del sindaco per decadenza, dimissioni o morte si applicano le norme di cui agli artt. 16 e 18 della legge regionale n. 7/92.

5. La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.

Art. 29

Il segretario comunale

1. Il segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni, è l'organo burocratico alle dipendenze funzionali del sindaco, posto

al vertice dell'apparato dell'ente, ed in qualità di capo del personale, coordina gli uffici e i servizi comunali, avvalendosi della collaborazione dei funzionari responsabili.

2. Il segretario esplica le predette funzioni secondo la legge e le norme del presente statuto nel rispetto dei regolamenti.

3. Al segretario è affidata l'attività dell'ente, nel rispetto della distinzione fra la funzione politica di indirizzo e controllo e la funzione di gestione amministrativa, e in base agli indirizzi, alle determinazioni e alle direttive di detti organi, cui competono le scelte politiche.

Art. 30

Competenze gestionali e di direzione

1. Il segretario esercita funzioni di coordinamento, sovrintendenza, alta direzione dell'apparato dirigenziale ed impulso nei confronti degli uffici e del personale, adotta gli atti di gestione, anche a rilevanza esterna che non siano espressamente riservati dalla legge e dal presente statuto ad organi di governo dell'ente.

2. Nell'ambito delle competenze di cui agli artt. 51 e 52 della legge n. 142/90, così come recepiti dalla legge n. 48/91:

1) esplica funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e servizi e del personale ad essi preposto per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati dagli organi elettivi, anche mediante periodiche conferenze dei responsabili dei servizi;

2) sovrintende alla predisposizione da parte dei vari uffici di programmi di attuazione, bilanci, programmi e relazioni di previsione, programmi e progettazioni di carattere organizzativo, nel rispetto delle direttive impartite dagli organi elettivi;

3) vigila e controlla sui risultati dell'attività dirigenziale, e, anche su incarico del sindaco, compie verifiche ed inchieste interne sull'amministrazione e gestione dell'ente;

4) ordina la fornitura di beni e servizi nei limiti degli impegni e secondo i criteri fissati dalla giunta e i pagamenti delle spese fisse e derivanti da contratti;

5) autorizza le missioni e richiede le prestazioni straordinarie nei limiti delle preventive autorizzazioni deliberate dalla giunta;

6) autorizza le missioni, i congedi e i permessi dei funzionari, con l'osservanza delle norme vigenti e di quanto previsto dal regolamento;

7) adotta provvedimenti di mobilità interna, sentiti i funzionari, con l'osservanza delle modalità previste negli accordi contrattuali in materia;

8) esercita il potere di sostituzione e di avocazione nei casi di accertata inefficienza dei preposti ai servizi;

9) contesta gli addebiti proponendo provvedimenti disciplinari e richiamando il personale ai doveri d'ufficio e infligge la censura come previsto dal regolamento;

10) il segretario comunale delega, in casi eccezionali e di urgenza, l'autorizzazione delle missioni ai capi area;

11) emana direttive.

Art. 31

Attribuzioni consultive e di garanzia

Il segretario comunale nella tradizionale connotazione di responsabile della legalità e correttezza amministrativa:

1) esprime i pareri previsti dall'art. 53 della legge n. 142/90 sulla legittimità delle proposte di deliberazione,

con esclusione degli atti che non si configurano come provvedimenti;

2) partecipa alle sedute degli organi collegiali, curando la redazione dei verbali delle sedute e di quelli delle deliberazioni;

3) formula i pareri richiesti, esprimendo valutazioni di ordine tecnicogiuridico agli organi collegiali e al sindaco;

4) partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della giunta, a quelle esterne;

5) coordina la fase istruttoria e quella di emanazione dei provvedimenti;

6) verifica l'efficacia e l'efficienza degli uffici e dei servizi e del personale ad essi preposto;

7) riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori ed effettua le comunicazioni di cui all'art. 16, comma 10, della legge regionale 7/92;

8) attesta l'avvenuta pubblicazione, su conforme dichiarazione del messo, e l'esecutività;

9) verbalizza il giuramento degli assessori;

10) comunica all'Assessorato EE.LL. l'omissione degli atti previsti dall'art. 19, comma 7, della legge regionale n. 7/92.

Art.32

Il vicesegretario

1. Il vice segretario, la cui nomina e requisiti sono disciplinati dal regolamento, coadiuva il segretario e lo sostituisce nei casi di assenza, impedimento e di vacanza, svolgendo le funzioni vicarie previo formale provvedimento di autorizzazione;

Art. 33

Principi strutturali ed organizzativi

1. Il comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di legalità, imparzialità, di semplificazione delle procedure e di responsabilità e, inoltre, di partecipazione, pubblicità e trasparenza che, ai sensi della legge regionale n. 10/91, si concretizzano nella tempestiva e diffusa informazione e nel garantire l'accesso agli atti amministrativi ai cittadini singoli ed associati, così come previsto nell'apposito regolamento.

2. L'azione amministrativa sarà attuata per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

- organizzazione del lavoro per progetti-obiettivi e per programmi;

- individuazione della responsabilità in relazione all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

- superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture del personale, con individuazione della produttività e dell'efficienza in relazione ai carichi di lavoro.

3. L'attività amministrativa si articola in aree omogenee, dirette dal dipendente apicale; le aree, a loro volta, si articolano in uffici che, di regola, costituiscono l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e il cui capo è responsabile del procedimento, con i compiti e le responsabilità attribuiti dalla legge regionale n. 10/91 e dall'apposito regolamento.

4. L'organizzazione delle attività amministrative è disciplinata dal regolamento che individua forme e modalità di organizzazione e gestione della struttura interna.

Art. 34

Il personale

1. Il comune promuove e realizza il miglioramento

delle prestazioni dei dipendenti attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione professionale, con l'effettuazione di appositi corsi; tende, altresì, al perseguimento di una maggiore responsabilizzazione del personale.

2. Rimane riservata alla legge la disciplina dell'accesso al rapporto di impiego, delle cause di cessazione dallo stesso e delle garanzie dei dipendenti in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali. Nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge, rimane riservata al regolamento la disciplina del conferimento della titolarità degli uffici e la determinazione e consistenza dei ruoli organici.

3. Il regolamento organico disciplinerà inoltre:

a) l'organizzazione degli uffici e servizi;

b) le procedure per l'assunzione e la cessazione dal servizio del personale;

c) i diritti, i doveri, le sanzioni, le responsabilità e le relative procedure; i limiti, le condizioni, le modalità, le incompatibilità relative a prestazioni d'opera, che non comportano conflitti di interesse, in favore di altri enti e le eventuali incentivazioni per particolari prestazioni professionali rese al comune;

d) le modalità organizzative per il funzionamento ufficio procedimenti disciplinari;

e) le modalità per garantire ai dipendenti l'effettivo esercizio dei diritti sindacali;

f) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, per i posti di direzione delle aree o di responsabile dei servizi o degli uffici, sempreché il comune non abbia alle dipendenze personale specifico per lo svolgimento di queste funzioni o non possa provvedervi con affidamento di funzioni ad altro dipendente, secondo quanto previsto dai vigenti contratti di lavoro.

4. Inoltre, con il regolamento, saranno disciplinate le modalità per le selezioni e per i concorsi, i criteri di valutazione delle relative prove, nonché le modalità e i criteri per la nomina delle commissioni giudicatrici, così come previsto dalle vigenti leggi.

Art. 35

Responsabilità

1. Gli amministratori, il segretario comunale e i dipendenti sono responsabili dei danni derivanti da violazioni di obblighi di carica o di servizio e sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti nei modi previsti dalla legge.

2. Gli stessi che, nell'esercizio delle loro funzioni, cagionino ad altri un danno con dolo o colpa grave sono personalmente obbligati a risarcirlo.

Art. 36

Proposte e pareri

1. I pareri previsti dall'art. 53 e l'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'art. 55 della legge n. 142/90 come recepito con legge regionale n. 48/91 sono resi dal dipendente che è preposto al servizio o da chi formalmente lo sostituisce.

2. Nel caso di parere negativo, l'organo collegiale, se ritiene di deliberare in modo difforme, motiva l'atto riproducendo in modo integrale il parere negativo.

3. Negli altri casi viene inserita nell'atto la menzione dell'acquisito parere favorevole sulla proposta, la quale sarà riportata in modo succinto.

4. Non sono necessari i pareri per gli atti che non hanno valenza deliberativa, per interrogazioni, mozioni e ordini del giorno mentre quelli relativi ad elezioni, convalida e, per gli altri di natura politica o di procedimento che non comportino o modifichino impegni di spesa od oneri anche indiretti, sarà sufficiente solo il parere tecnico, che potrà essere espresso anche nel corso della seduta consiliare.

5. Le proposte di deliberazione sono avanzate per iscritto, con l'indicazione dell'oggetto, del fine, dei presupposti giuridici e di fatto, dei mezzi finanziari e dei modi per raggiungere i fini, dal titolare del potere esplicitato dalla stessa proposta; per gli atti di scelta amministrativa, di indirizzo, controllo, promozione ed iniziativa, dagli organi politici.

6. I soggetti politici, singoli o collegiali, unitamente alla richiesta di inserimento di punti all'ordine del giorno dell'organo di cui fanno parte, presenteranno la relativa proposta per il completamento dell'istruttoria e per la raccolta dei relativi pareri.

7. Qualora la proposta non rispetti quanto prescritto dai commi precedenti oppure la delibera che si proponga non sia di competenza dell'organo adito, il presidente non è obbligato all'iscrizione all'ordine del giorno né a convocare l'organo, ma dovrà darne, su conforme parere del segretario, immediata comunicazione al richiedente.

8. In ogni proposta di deliberazione deve essere acquisito il parere in ordine alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del T.U. 267/2000.

Art. 37

Servizi

1. Il comune, nell'ambito delle proprie competenze, istituisce, gestisce e organizza i servizi pubblici aventi per oggetto la produzione di beni e servizi ed attività nell'interesse della comunità, per obiettivi e scopi di rilevanza sociale e promozione dello sviluppo economico e civile, informandone la gestione ai principi di economicità, efficienza, partecipazione e tutela degli utenti.

2. La scelta della forma di gestione, che può avvenire anche in collaborazione con altri comuni, deve essere, per ciascun servizio, preceduta da una valutazione comparativa che tenga conto dei principi di cui al primo comma.

3. L'istituzione e la gestione dei servizi pubblici saranno deliberate dal consiglio comunale, in una delle forme indicate nell'art. 22 della legge n. 142/90 come recipito dalla legge regionale n. 48/91 sulla scorta di un piano tecnico-finanziario.

Art. 38

Disciplina dei servizi

1. Un apposito regolamento, oltre alla forma di gestione, ai criteri di valutazione e al contenuto del citato piano, disciplinerà:

a) l'ordinamento e il funzionamento dei servizi. Per quelli gestiti in economia, il regolamento prevede le varie modalità di esecuzione, di individuazione di fornitori e di esecutori, l'istituzione di appositi albi delle ditte;

b) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti, in base alle norme previste in materia per gli amministratori;

c) la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo;

d) le modalità organizzative per l'esercizio dell'autonomia gestionale e l'ordinamento finanziario e contabile;

e) le modalità dei poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo nonché la verifica dei risultati della gestione.

Art. 39

Forme associative

1. Il comune, per lo svolgimento, in modo economico ed efficiente e in ambiti territoriali determinati, delle proprie funzioni e di servizi determinati, può attuare, come previsto dalle vigenti disposizioni, forme associative e di cooperazione con altri comuni o con il libero Consorzio.

2. La deliberazione consiliare, che autorizza la partecipazione ad enti o consorzi o approva convenzioni, unioni o altre forme di collaborazione, regola i presupposti, le finalità, il funzionamento e il finanziamento e provvede affinché la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, economicità e partecipazione.

Art. 40

Gestione finanziaria

1. Le risorse del comune sono costituite da entrate proprie e derivate, come previsto dall'ordinamento finanziario e contabile. Il consiglio comunale delibera le norme relative alla contabilità con apposito regolamento.

2. Il comune ha un proprio demanio, disciplinato dalla legge, descritto negli inventari previsti dalle vigenti disposizioni. I beni patrimoniali disponibili possono essere dati in affitto, quelli demaniali concessi in uso, con le modalità previste nel regolamento e con tariffe stabilite dalla giunta.

3. Le somme eventualmente provenienti da lasciti o donazioni, oppure da alienazioni di beni debbono essere impiegate per l'incremento o il miglioramento del patrimonio, tranne che la legge non consenta l'utilizzo per miglioramento gestionale.

4. La gestione delle risorse avviene sulla base del bilancio annuale corredato dal DUP e da un bilancio pluriennale, predisposto dalla giunta in base alle direttive e agli indirizzi, elaborati dal consiglio con riferimento al bilancio dell'esercizio in corso e al consuntivo dell'esercizio precedente.

5. I risultati della gestione annuale sono dimostrati nel conto consuntivo per mezzo di una relazione illustrativa con cui la giunta, come previsto dal primo comma dell'articolo successivo, valuti l'efficacia della gestione in relazione alle risorse.

6. Al conto consuntivo sono allegati i bilanci e i rendiconti degli enti, istituzioni, aziende, consorzi, società e altri organismi cui partecipa finanziariamente, in modo diretto o indiretto il comune.

Art. 41

Controllo di gestione

1. La verifica dei risultati prefissati nel DUP deve tenere conto dei mezzi impiegati e della quantità e della qualità dei servizi e delle attività rese alla comunità, inoltre deve individuare le disfunzioni ed indicare le soluzioni per migliorare le prestazioni.

2. La relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo, oltre all'accennata verifica, conterrà pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dell'organizzazione dei servizi.

3. L'organo di revisione, per il quale le norme regolamentari, come previsto dalle disposizioni vigenti, disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali, le attribuzioni e i rapporti con l'ente, i requisiti e le incompatibilità in aggiunta a quelli previsti dall'art. 2399 del codice civile, i motivi e le procedure per la revoca, collabora con gli organi comunali con pareri preventivi sulle forme associative e sull'istituzione di servizi pubblici, e svolge le funzioni previste dal D.M. 4 ottobre 1991 emanato dal Ministero dell'interno e relativo al trattamento economico.

Art. 42

I contratti

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della legge n. 142/90, così come recepito e modificato dalla legge regionale n. 48/91 e fatte salve le disposizioni regionali in tema di utilizzazione dei trasferimenti finanziari agli EE.LL., di appalti di lavoro e forniture e di modalità di conferimento dei servizi, il procedimento contrattuale è disciplinato dal regolamento e dal codice dei contratti.

Art. 43

Norme transitorie e finali

1. Il presente statuto entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio *on line*.

2. Dopo l'approvazione della disciplina organica dell'ordinamento finanziario e contabile degli EE.LL., e l'attuazione dell'art. 7 della legge regionale n. 48/91, se necessario, la giunta proporrà le opportune modifiche statutarie, che saranno approvate con la stessa procedura dello statuto e entreranno in vigore, così come le altre eventuali modifiche, come previsto dal primo comma.

3. I regolamenti, eccetto quello di contabilità e per la disciplina dei contratti, previsti dalla legge n. 142/90, come recepita con legge regionale n. 48/91 e dal presente statuto dovranno essere adottati entro un anno dall'entrata in vigore di quest'ultimo. Nelle more restano in vigore le disposizioni vigenti che risultano compatibili con la legge e con le norme del presente statuto.

4. Nelle more continuano ad applicarsi le norme previgenti alla data di entrata in vigore della legge 26 agosto 1992, n. 7.

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE